

I tempi di frequentazione padre-figli devono essere adeguati

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 11 marzo 2016 (est. G. Buffone)

Separazione/Divorzio – Accordo dei genitori – Limitazione dei tempi di frequentazione padre-figli in modo incisivo – Liceità – Esclusione

E' lesiva dei diritti del minore una clausola di accordo genitoriale che riconosca al padre il solo potere di vigilanza ex art. 337 c.c. (nemmeno ex art. 337-quater c.c.), trattandosi di affermare che questi potrà, sostanzialmente, avere rapporti con i figli solo a mezzo del filtro del giudice tutelare, così, invero, istituendosi una limitazione della responsabilità genitoriale e non anche una modalità del suo esercizio; è comunque lesiva dei diritti del minore una clausola che non riconosca al padre adeguati tempi di frequentazione: in caso di problemi o difficoltà, se del caso a mezzo del Servizio pubblico competente, ad esempio con un supporto alla genitorialità.

Separazione/Divorzio – Accordo dei genitori – Limitazione del mantenimento del genitore non convivente ai soli casi di effettiva frequentazione dei figli

E' nulla, poiché in violazione di norme inderogabili, una clausola di accordo genitoriale che rimetta al padre di mantenere sua figlia «solo nei casi in cui dovesse frequentarla», atteso che l'obbligo del mantenimento sorge per effetto stesso della procreazione, quale atto consapevole e responsabile che, a prescindere dai progetti dei coniugi, germina in capo a padre e madre l'obbligazione inderogabile del mantenimento; peraltro, se il padre non frequenta i figli, l'assegno di mantenimento non è escluso ma invero elevato posto che maggiore è il carico della madre.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

rilevato che,

con istanza del 2016, i coniugi chiedono la trasformazione del rito divorzile, da contenzioso a congiunto, presentando condizioni condivise, poste all'attenzione del giudice istruttore, ai fini del provvedimento di conversione;

i coniugi si sono sposati nel 2010 e, in costanza di relazione affettiva, prima della celebrazione del vincolo, è nata ..., il ... 2009; la coppia si è separata consensualmente in data .. 2011, quanto a dire a distanza di pochissimo tempo dal perfezionamento del vincolo matrimoniale;

negli accordi di separazione consensuale, omologati da questo Tribunale con decreto del .. 2011, i genitori hanno optato per l'affidamento esclusivo della minore e regolamentazione dei tempi di frequentazione padre – figlia in modo ampio;

negli accordi diretti a provocare la trasformazione del rito, i genitori propongono un affidamento esclusivo della minore alla madre, riservando al padre la sola vigilanza ex art. 337 c.c.;

sempre nei cennati accordi, il padre riserva di mantenere la minore solo nel caso in cui dovesse trovarsi a frequentare la figlia;

ritenuto che,

non possa disporsi la trasformazione del rito, apparendo l'accordo in contrasto insanabile con l'art. 160 c.c. e con norme imperative, così dovendosi rimettere ogni questione alla decisione del Collegio, nella sua naturale sede decisoria;

nel merito, come più volte affermato dalla giurisprudenza (Trib. Varese, 21 gennaio 2013), anche di questo Ufficio (Trib. Milano, 17 marzo 2014), la regola dell'affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori e, soprattutto, non è ammissibile una rinuncia all'affido bigenitoriale da parte di uno dei partners, in quanto trattasi di un Diritto del Fanciullo e non dei genitori: quanto è oggi reso evidente dall'art. 315-bis c.c., come introdotto dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219; è dunque predicabile la clausola dell'affidamento esclusivo in un patto genitoriale, ma purché assistita da adeguata, debita e chiara motivazione, nel caso di specie non sufficiente;

sempre nel merito, è palesemente lesiva dei diritti del minore una clausola che riconosca al padre il solo potere di vigilanza ex art. 337 c.c. (nemmeno ex art. 337-quater c.c.), trattandosi di affermare che questi potrà, sostanzialmente, avere rapporti con sua figlia solo a mezzo del filtro del giudice tutelare, così, invero, istituendosi una limitazione della responsabilità genitoriale e non anche una modalità del suo esercizio;

sempre nel merito, è palesemente lesiva dei diritti del minore una clausola che non riconosca al padre adeguati tempi di frequentazione: in caso di problemi o difficoltà, se del caso a mezzo del Servizio pubblico competente, ad esempio con un supporto alla genitorialità;

infine nel merito, è nulla, poiché in violazione di norme inderogabili, la clausola che rimette al padre di mantenere sua figlia «solo nei casi in cui dovesse frequentarla», atteso che l'obbligo del mantenimento sorge per effetto stesso della procreazione, quale atto consapevole e responsabile che, a prescindere dai progetti dei coniugi, germina in capo a padre e madre l'obbligazione inderogabile del mantenimento;

peraltro, che se il padre non frequenta i figli, l'assegno di mantenimento non è escluso ma invero elevato posto che maggiore è il carico della madre: valga ricordare, al riguardo, quanto affermato da questo ufficio: «nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario venga meno al diritto di

visita nei confronti della prole – che è invero dovere da parte del padre – è ammesso l'aumento automatico del mantenimento per rendere fruibile e gestibile l'assenza del riferimento genitoriale "altro", nel senso di consentire al genitore collocatario di profittare, ad esempio, di una *baby-sitter*» (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 28 maggio 2013);

ritenuto che,

conclusivamente che, nonostante l'impegno profuso dai difensori e dai mediatori familiari, gli accordi cui sono pervenuti i genitori non appaiono tale da consentire la trasformazione del rito, dovendosene sottoporre i contenuti al Collegio;

d'altro canto, ben potrebbe l'accordo ottenere diversa valutazione ove: 1) venisse ripristinato l'accordo sui tempi di frequentazione tra padre e figlia, come da separazione consensuale, se del caso con richiesta di delega al Servizio Sociale competente per assistere il suddetto accordo e introdurre un percorso di supporto alla genitorialità; 2) venisse stabilito l'affido condiviso; 3) venisse posto a carico del padre (tenuto conto della sua giovane età) un assegno di mantenimento orientativamente simile a quello stabilito dalla separazione consensuale e dai provvedimenti divorzili provvisori (250 mensili); ben ferma la possibilità di un mantenimento diretto, ma con comprovati tempi di frequentazione adeguati;

Per Questi Motivi

Respinge l'istanza.

Fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni in data: ... luglio 2016, ore ...

Si comunicò

Così deciso in Milano, in data 11 marzo 2016

il Giudice

Dott. Giuseppe Buffone